

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (81)482

Vol. 1981/0145

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(81) 482 def.

Bruxelles, 14 settembre 1981



Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le uve secche, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune originarie di Cipro (1982)

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(81) 482 def.

RELAZIONE

1. L'articolo 1 del Protocollo riguardante le intese da attuare nel 1981 nel quadro della decisione adottata dal Consiglio d'associazione del 24 novembre 1980 che dà inizio alla seconda tappa dell'accordo d'associazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro, completato dal Protocollo d'adeguamento di tale accordo in seguito all'adesione della Grecia, prevede

- che le disposizioni del Protocollo supplementare del 1978 sono applicabili per il 1981,
- che "dall'inizio del 1981, le parti avvieranno i negoziati per definire gli accordi commerciali da attuare nel 1982 e nel 1983".

In attesa della conclusione di tali negoziati e dell'entrata in vigore del regime di scambi da attuare nel 1982, occorre prorogare il regime di cui al protocollo supplementare già citato.

Tale Protocollo prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario annuale di 500 t in esenzione dai dazi doganali per le uve secche, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno, della sottovoce 08.04 B I della Tariffa doganale comune, originarie di Cipro.

Conseguentemente, occorre aprire il contingente tariffario comunitario di cui sopra per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982.

2. Le disposizioni del regolamento prevedono la divisione del contingente tariffario comunitario in due parti, la prima delle quali viene suddivisa in quote tra gli Stati membri, mentre la seconda costituisce la riserva comunitaria.

Per quanto riguarda la suddivisione della prima parte del contingente tariffario, si osserva che essa rispetta le norme generalmente finora applicate. Pertanto il totale delle importazioni di ciascuno Stato membro negli anni dal 1978 al 1980 risulta proporzionale alle importazioni comunitarie dello stesso periodo. Le percentuali che ne risultano sono state applicate, per ogni Stato membro, al contingente della prima parte, arrotondando le ultime cifre relative alle tonnellate.

3. Per quanto riguarda le modalità di gestione che devono essere applicate da tutti gli Stati membri, la Commissione propone il sistema "man mano".

4. Tale è lo scopo della proposta allegata.

5. Il contingente tariffario in questione può essere ancora modificato

in base ai risultati dei negoziati in corso. In attesa di tali risultati, il regolamento proposto consente di rispettare l'impegno assunto dalla Comunità.

La Commissione si riserva pertanto la possibilità di modificare la proposta durante la procedura, per adeguarla eventualmente ad una nuova intesa.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le uve secche, della sottovoce 08.04 B I della Tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1982)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1 del protocollo relativo al regime da attuare nel 1981 nel quadro della decisione adottata dal Consiglio di associazione del 24 novembre 1980, che dà inizio alla seconda tappa dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (1), completato dal protocollo d'adeguamento di tale accordo in seguito all'adesione della Grecia, prevede che le disposizioni del Protocollo supplementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (2) sono applicabili nel 1981, e che, dall'inizio del 1981, le parti avvieranno i negoziati per definire gli accordi commerciali da attuare nel 1982 e nel 1983;

considerando che, in attesa della definizione di tale regime, è opportuno prorogare, in via provvisoria per il 1982, lo stesso regime di scambi applicabile nel 1981;

considerando che il protocollo supplementare ^{sucitato} prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario annuale di 500 t di uve secche, originarie di Cipro, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, esente dai dazi della tariffa doganale comune; che occorre aprire il contingente tariffario comunitario per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti da Cipro durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che, per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza da Cipro, alle percentuali indicate in appresso:

Stati membri	1978	1979	1980
Benelux	1	2	11
Danimarca	—	—	—
Germania	—	—	—
Grecia	—	—	—
Francia	—	—	5
Irlanda	—	—	—
Italia	—	—	—
Regno Unito	99	98	84

(1) GU n.

(2) GU n.

() GU L 172 del 28.6.1978, pag. 2.

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione e in particolare delle previsioni fatte da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue:

Benelux	2,8
Danimarca	2,8
Germania	6,0
Grecia	0,7
Francia	2,8
Irlanda	2,8
Italia	0,7
Regno Unito	81,4

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, è opportuno dividere il contingente in due parti, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 75 % del volume contingente;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consente; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente esiste in uno Stato membro un residuo importante, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982 i dazi della tariffa doganale comune per le uve secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, originarie di Cipro, sono totalmente sospesi nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 500 tonnellate.

Nei limiti di questo contingente tariffario, la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1979 e dal protocollo di adeguamento.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti.
2. La prima parte di 375 tonnellate viene suddivisa tra gli Stati membri; le quote che, salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1982 ammontano a:

	(in tonnellate)
Benelux	10
Danimarca	10
Germania	22
Grecia	3
Francia	10
Irlanda	10
Italia	3
Regno Unito	307

3. La seconda parte, pari a 125 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa quota diminuita della frazione trasferita alla riserva qualora sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischino di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate a norma dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1982.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1982 la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1982 ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore se hanno motivo di ritenere che non verrà utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1982 il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate sino al 15 settembre 1982 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Articolo 6

La Commissione contabilizza i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1982 dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa i quantitativi allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Per il Consiglio
Il Presidente